

COVID-19 – Proroga delle misure di emergenza

8 Ottobre 2020

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, il [Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020](#) recante *“misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, le cui disposizioni entreranno in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ossia dall’8 ottobre.

In via preliminare, si segnala che all’art. 3 del decreto in parola è stato previsto il differimento, al **31 ottobre 2020**, dei termini previsti dai commi 9^[1] e 10^[2] dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto di Agosto”, in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare, come preannunciato dall’INPS e da Confindustria (cfr. Comunicazione Ance del 5 ottobre scorso), sono stati **posticipati al 31 ottobre prossimo** i termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n. 104/2020 aveva differito al 30 settembre 2020 (comma 10 – cfr. nota n. 2).

Il differimento al 31 ottobre riguarda anche i termini decadenziali per l’invio delle domande e dei dati di pagamento scaduti entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020 dal D.L. n. 104/2020 (comma 9- cfr. nota n. 1).

E' stata, inoltre, prevista la **proroga al 31 gennaio 2021** delle seguenti disposizioni:

- *Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*, di cui al comma 1^[3] dell’art. 1 del D.L. n. 19/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020;
- *ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*, di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 33/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, ivi compreso il rispetto dei Protocolli anti-contagio di settore, di cui al comma 14^[4] dell’art. 1.

E' stata, poi, prevista la **proroga al 31 dicembre 2020** dei termini previsti dalle disposizioni legislative riportate nell'allegato 1, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124/2020.

E' stata, dunque, stabilita, sino a tale data, la proroga del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2^[5], nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente (punto 32 dell'Allegato 1).

È stata, inoltre, confermata, fino alla citata data del 31 dicembre prossimo, la vigenza dell'art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020^[6] sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

L'art. 4 ha, invece, modificato l'allegato XLVI del D.Lgs n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS.

L'articolo recepisce la Direttiva n. 2020/739 del 3 giugno 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE, la quale si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti ad agenti biologici a causa della loro prestazione lavorativa. *Pertanto, tale previsione non si applica ai lavoratori edili.*

Previsto, infine, all'art. 5, l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.

E' stata, inoltre, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato, **fino al 31 gennaio 2021**, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

[1] I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

[2] I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020

[3]

___ Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus

[4]

___ Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

[5]

___ in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa

[6] 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.